

CONVENZIONE

TRA

B&A - STUDIO BRUGNOLETTI E ASSOCIATI, con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B, CF e P.IVA n. 08275401001, nella persona dell'avv. Massimiliano Brugnoletti, in qualità di legale rappresentante (di seguito **Lo Studio e/o B&A**),

E

UNIV - Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata, con sede legale in Roma, via Via Lucania, 13, C.F. 04714441005, nella persona di Luigi Gabriele, in qualità di Legale Rappresentante, dotato dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche l' **ASSOCIAZIONE**),

di seguito anche congiuntamente le **PARTI** e/o disgiuntamente la **PARTE**.

PREMESSO CHE:

- A. **B&A** è uno studio legale che opera da oltre 25 anni nel settore del diritto amministrativo, nel quale ha maturato significative esperienze in ambito sia stragiudiziale che giudiziale; conta quattro sedi operative nel territorio italiano (Roma-Milano-Bologna-Palermo) e molteplici professionisti altamente specializzati e formati.
- B. **B&A**, in particolare, fornisce assistenza specializzata alle società private ed alle amministrazioni pubbliche con un *focus* particolare inerente la contrattualistica pubblica.
- C. **UNIV** è l'Associazione di categoria delle imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (di seguito, gli Associati); ad essa aderiscono le più importanti realtà del panorama nazionale. Rappresenta i propri Associati nei confronti delle Istituzioni statali, regionali e della Comunità Europea.
- D. **UNIV** ha, tra i propri compiti istituzionali, la promozione di accordi di collaborazione e convenzioni nell'interesse dei propri Associati, con soggetti di rilievo e di comprovata affidabilità.
- E. **UNIV** intende avviare una collaborazione con lo **STUDIO BRUGNOLETTI E ASSOCIATI** affinché i servizi da essa erogati assicurino la migliore risposta alle esigenze dei propri Associati.

- F. **B&A** è disponibile a stipulare una convenzione (di seguito **Convenzione e/o Accordo**) con **UNIV** in favore dei propri Associati.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

- 1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Le pattuizioni contenute nel presente Accordo costituiscono l'intero Accordo tra le **PARTI**.

2. DURATA.

- 2.1. Il presente Accordo avrà validità ed efficacia dal 30 Giugno 2023 e si riterrà automaticamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti.

3. OGGETTO e OBBLIGHI DELLE PARTI.

- 3.1. Con il presente Accordo, le **PARTI** intendono definire i termini e le condizioni alle quali **B&A** si rende disponibile ad offrire i propri servizi di natura intellettuale ad **UNIV** e/o direttamente ai propri Associati.

A seguito della stipula del presente accordo, **B&A** inserirà **UNIV** nell'elenco dei clienti destinatari degli inviti ai seminari e tavoli tecnici di approfondimento su novità legislative e problematiche giuridiche di maggiore interesse organizzati dallo Studio e, su richiesta, si renderà disponibile ad organizzare e condurre incontri di approfondimento da "remoto" e/o presso la sede di **UNIV** con soggetti da quest'ultima individuati.

B&A recapiterà ad **UNIV** il proprio notiziario quindicinale on line ("B&A in primo piano"), recante le novità legislative e giurisprudenziali di maggior interesse.

- 3.2. Oltre quanto precede, **B&A**, dietro richiesta e previa attribuzione di incarico *ad hoc*, si impegna, altresì, a fornire il proprio supporto ad **UNIV** o ai propri Associati sulle seguenti tematiche:

- Formazione continua in materia di contrattualistica pubblica per il tramite dei propri professionisti;
- Consulenza e assistenza giuridica per la risoluzione di fattispecie complesse e non, aventi ad oggetto tutte le principali problematiche inerenti la partecipazione a gare pubbliche e l'esecuzione di contratti pubblici;
- Assistenza giudiziale nelle materie inerenti al diritto amministrativo.

- 3.3. **B&A** si renderà disponibile a svolgere la propria attività anche per conto degli Associati di **UNIV**; in tal caso si attiverà per fornire i servizi richiesti dagli Associati, confrontandosi con gli stessi per concordare obiettivi e modalità di

esecuzione dei servizi. Su richiesta di **UNIV**, consegnerà un riepilogo delle attività concluse presso i propri Associati.

- 3.4. A fronte delle suddette prestazioni garantite da **B&A**, **UNIV** si impegna a comunicare la sottoscrizione della presente Convenzione a tutti i propri Associati.

4. **RECESSO.**

- 4.1. Ciascuna **PARTE** avrà facoltà di recedere anticipatamente dall'Accordo, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviare all'altra **PARTE** con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

5. **RISOLUZIONE.**

L'Accordo si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in qualsiasi momento e senza preavviso mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, e salvo il diritto al risarcimento del danno in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse delle Parti e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia.

6. **AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO E DEL NOME.**

- 6.1. Ciascuna **PARTE** è proprietaria del proprio logo, marchio e denominazione e rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Accordo.
- 6.2. Senza che ciò comporti alcun diritto a compenso economico, ciascuna **PARTE** autorizza l'altra ad utilizzare il proprio nome ed il marchio al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativi al presente Accordo e/o per pubblicizzare l'esistenza del presente accordo. Al termine del rapporto, le **PARTI** non avranno più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio dell'altra nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con lo stesso.
- 6.3. Ciascuna **PARTE** garantisce che il nome e il marchio dell'altra non saranno in alcun caso utilizzati a fini politici, religiosi od ideologici.

7. **DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

- 7.1. Ciascuna **PARTE** detiene e conserva tutti i diritti, titoli e interessi relativi a sue proprietà, tecnologie, marchi, brevetti, diritti d'autore, disegni o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e industriale, compresi, a titolo esemplificativo, quelli attualmente utilizzati e di proprietà o qualsiasi altro possa essere sviluppato in futuro da ciascuna **PARTE**.

7.2. Nulla nel presente Accordo può essere interpretato nel senso di garantire a ciascuna **PARTE** alcun diritto o licenza sui diritti di proprietà intellettuale dell'altra **PARTE**, tranne nella misura necessaria per svolgere le attività di cui al presente Accordo e nei termini ed alle condizioni dallo stesso previsti.

8. **RISERVATEZZA.**

8.1. Ai fini del presente Accordo, per *Informazione Riservata* si intende ogni informazione delle **PARTI** che sia dalle stesse segnalata od espressa come riservata. Il contenuto del presente Accordo copre altresì qualsiasi informazione che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o delle circostanze nelle quali viene fornita, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di natura commerciale, tecniche, tecnico-industriali e/o finanziarie e/o le informazioni relative ad attività, prodotti, prezzi, operazioni, processi, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle **PARTI**.

8.2. Ciascuna delle **PARTI**, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a:

- a. mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle, neppure in parte, a terzi, eccezion fatta per i propri eventuali collaboratori, cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo ;
- b. restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Accordo, e comunque in qualsiasi momento l'altra **PARTE** dovesse farne richiesta;
- c. imporre i medesimi obblighi anche ai propri collaboratori impiegati per l'adempimento del presente Accordo;
- d. adottare ogni altra misura necessaria a garantire il loro rispetto.

9. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

9.1. Le **PARTI** riconoscono che, nell'esecuzione del presente Accordo, effettueranno operazioni di trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4.1 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito **Regolamento**).

9.2. In tale contesto, le **PARTI** prendono atto che ciascuna di esse, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, è vincolata al rispetto della legislazione sulla protezione dei dati, alla massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute. In particolare, ciascuna **PARTE** si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, garantendo pertanto idonee misure per proteggere i dati stessi dai rischi di distruzione o perdita, nonché di accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità di raccolta.

9.3. Ciascuna **PARTE** si impegna a trattare i dati personali relativi all'altra **PARTE**, nonché i dati personali (i.e. nominativi, indirizzo email aziendale) di dipendenti/collaboratori/firmatari del presente Accordo, nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento, per finalità strettamente legate alla instaurazione e all'esecuzione dell'Accordo stesso.

10. CONFLITTO DI INTERESSI

10.1. Le **PARTI** dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire nel o condizionare il rapporto tra di esse.

10.2. A tal riguardo, sono da considerarsi situazioni di conflitto di interessi i rapporti di parentela (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, procuratori o responsabili di **UNIV** e di **B&A**.

10.3. **B&A** si impegna a comunicare tempestivamente all'**ASSOCIAZIONE** qualsiasi attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, in modo che le **PARTI** possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

11. COMUNICAZIONI.

11.1. Tutte le comunicazioni previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per B&A: massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org
- per UNIV: univ@pec.it

Letto, confermato e sottoscritto in Roma, in data 21 Luglio 2023.

STUDIO LEGALE BRUGNOLETTI E ASSOCIATI

Avv. Massimiliano Brugnoletti

Legale Rappresentante e founder

UNIV - Unione Nazionale Imprese di Vigilanza privata

.....

.....
